



Regolamento dell'esame riguardo lavori d'installazione su impianti speciali

del 1° aprile 2022 (stato 1° marzo 2023)

L'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI,

visti gli art. 14 cpv. 1 lett. b n. 1 e n. 2 e art. 21 dell'Ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS 734.27), nonché gli art. 6 cpv. 2 e art. 8 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2018 sugli impianti elettrici a bassa tensione (O-DATEC OIBT; RS 734.272.3),

stabilisce:

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esame dell'ESTI per lavori d'installazione su impianti elettrici speciali.

Art. 2 Condizioni di ammissione

¹ È ammesso all'esame chi:

- a. dimostra di aver svolto, sotto la direzione di un titolare dell'autorizzazione, tre anni di attività pratica su impianti speciali (in particolare su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori, insegne luminose, impianti fotovoltaici, impianti di batterie fissi, gruppi statici di continuità e battelli); o
- b. ha concluso una formazione specialistica su tali impianti definita dall'Ispettorato.

² La commissione d'esame dell'ESTI decide se le condizioni di ammissione sono soddisfatte.

Art. 3 Scopo dell'esame, materie d'esame

Si applicano gli art. 7 cpv. 2 e 8 O-DATEC OIBT.

Art. 4 Requisiti e materia d'esame

Gli obiettivi di apprendimento, i contenuti didattici e la materia sono disciplinati in una linea guida separata.

Art. 5 Organizzazione, valutazione e ripetizione dell'esame

Si applicano gli artt. 9-11 O-DATEC OIBT.

Art. 6 Certificato

Si applica l'art. 12 O-DATEC OIBT.

Art. 7 Tasse

¹ Per lo svolgimento degli esami l'Ispettorato riscuote tasse conformemente agli articoli 9 e 10 dell'ordinanza del 7 dicembre 1992 sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte¹. Al momento dell'iscrizione l'Ispettorato richiede il pagamento anticipato della tassa d'esame.²

² La tassa è ridotta se il candidato o la candidata non può partecipare all'esame per motivi validi subentrati dopo l'iscrizione. In questo caso la quota corrispondente del pagamento anticipato è rimborsata. Se il candidato o la candidata si ritirano dall'esame dopo la conferma della relativa data d'esame, sono addebitate le spese amministrative sostenute.³

³ Se il candidato o la candidata si ritira dall'esame senza addurre validi motivi oppure non si presenta all'esame ingiustificatamente, viene addebitata l'intera tassa d'esame.⁴

⁴ Per il rilascio dell'autorizzazione al detentore (azienda) viene prelevata una tassa separata giusta l'art. 9 cpv. 1 O-ESTI.

Art. 8 Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento del 28 giugno 2018 sull'esame per lavori d'installazione su impianti speciali viene abrogato.

Art. 9 Disposizioni transitorie⁵

¹ Gli esami secondo il regolamento del 1° aprile 2022 (stato 1° marzo 2023) si svolgeranno dal 1° agosto 2023.

² Per chi si è iscritto all'esame prima del 28 febbraio 2023, si applica il regolamento del 1° aprile 2022 (stato 1° aprile 2022); per chi si iscrive all'esame a partire dal 1° marzo 2023 con una data a partire dal 1° agosto 2023, si applica il regolamento del 1° aprile 2022 (stato 1° marzo 2023).

³ Per la ripetizione di esami a partire dal 1° agosto 2023 si applicherà il regolamento del 1° aprile 2022 (stato 1° marzo 2023) a meno che, al momento dell'iscrizione per ripetere l'esame, alla ripetizione non si applichi un regolamento precedente ai sensi del cpv. 4 seguente.

⁴ Chi non ha superato l'esame secondo il regolamento del 28 giugno 2018 o del 1° aprile 2022 (stato 1° aprile 2022) sull'esame per lavori d'installazione su impianti speciali, può ripeterlo due volte secondo il rispettivo precedente regolamento. Dopo il 31 dicembre 2024 non sarà più possibile ripetere esami secondo il regolamento del 28 giugno 2018 o del 1° aprile 2022 (stato 1° aprile 2022).

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2022.

Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI

Daniel Otti
Direttore

¹ O-ESTI; RS 734.24.

² Modificato il 1° marzo 2023.

³ Modificato il 1° marzo 2023; art. 15 cpv. 2 O-DATEC OIBT.

⁴ Modificato il 1° marzo 2023.

⁵ Modificato il 1° marzo 2023.